



COMUNE DI MUSSOLENTE

Provincia di Vicenza

Piazza della Vittoria n. 2 – 36065 MUSSOLENTE

UFFICIO COMMERCIO

Prot.

Mussolente, 16 Aprile 2020

Ai Sigg. operatori
mercato agricolo di Mussolente
- LORO SEDI -

OGGETTO: DISPOSIZIONI PER LO SVOLGIMENTO DEL MERCATO AGRICOLO AL FINE DEL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19.

IL SINDACO

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 97 del 11/04/2020, recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*” ed in particolare l'art. 1;

VISTA l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n° 40 del 13 aprile 2020, pubblicata in pari data sul B.U.R. della Regione Veneto n° 50 ed in particolare l'**art. 1, lett. b)** che così recita “*è fatto divieto di esercizio dell'attività di commercio nella forma del mercato all'aperto e al coperto o di analoga forma di vendita su area pubblica o privata di generi alimentari se non nei comuni nei quali sia adottato dai sindaci un apposito piano, consegnato ai commercianti, che preveda anche le seguenti condizioni minimali:*

- i. nel caso di mercati all'aperto, una perimetrazione;*
- ii. presenza di un unico varco di accesso separato da quello di uscita;*
- iii. sorveglianza pubblica o privata che verifichi distanze sociali e il rispetto del divieto di assembramento nonché il controllo dell'accesso all'area di vendita;*
- iv. per venditori e compratori, uso obbligatorio di guanti e mascherine e comunque garantendo copertura di naso e bocca, oltre al rispetto delle disposizioni di cui al successivo punto k) e dell'allegato 5 del DPCM 10.4.2020, ove compatibili con le caratteristiche del mercato e nella parte eventualmente più restrittiva;*
- k. in tutti i punti di vendita e commercializzazione regolarmente ammessi, sia nell'area esterna di attesa ai fini dell'ingresso in locali chiusi, sia nei locali chiusi, sia nelle aree di vendita completamente all'aperto, con prelievo o meno dei prodotti da parte dei compratori, devono essere rispettate da tutti i presenti le misure di distanziamento di almeno due metri e dell'utilizzo di guanti e mascherine e comunque garantendo copertura di naso e bocca anche con altri idonei mezzi, forniti - in mancanza di disponibilità da parte del compratore dal venditore, di mantenimento di un unico accesso contingentando gli ingressi per evitare gli assembramenti nei locali, compresa la limitazione dell'accesso ad un soggetto per nucleo familiare, salva necessità di accompagnamento; è obbligatoria la ricorrente ed efficace sanificazione dei locali chiusi e delle aree di stasi e circolazione di operatori e avventori; si applicano le singole misure di cui all'allegato 5 del D.P.C.M. 10.4.2020 che siano più restrittive rispetto a quelle disposte dalla presente lettera;*

RITENUTO pertanto di adottare opportune misure al fine di consentire lo svolgimento del mercato agricolo del venerdì presso il parcheggio del parco della Vittoria in via Roma a Mussolente, prevedendo la perimetrazione di un'apposita area (come da planimetria allegata), sorvegliata e con accesso separato dall'uscita;

RITENUTO altresì, al fine di rispettare i principi di precauzione contenuti nei provvedimenti citati in premessa, volti al contenimento della diffusione del virus COVID-19, di stabilire un orario straordinario di

apertura del mercato, prevedendone la chiusura alle ore 19.30 in luogo delle ore 21:00, previste dal vigente regolamento comunale;

VISTI:

- l'art. 32 della Legge 833 del 23 dicembre 1978, relativa all'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale, che demanda al Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, competenze per l'emanazione dei provvedimenti a tutela dell'ambiente e della salute pubblica;
- l'art. 50 comma 5 del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000, Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti, nella sua qualità di Autorità Sanitaria locale;
- il D.lgs. 31.03.1998, n. 112, recante il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regione e agli Enti locali;

VISTO il regolamento comunale di determinazione delle aree per l'esercizio del commercio su aree pubbliche;

COMUNICA

1. Il mercato agricolo del venerdì pomeriggio viene circoscritto all'area nord est del parcheggio del parco della Vittoria, come da planimetria allegata, con accesso obbligatorio dal lato sud e uscita dal lato nord.
2. L'orario straordinario di apertura è individuato **dalle ore 15:00 alle ore 19:30**.
3. Devono essere rispettate da tutti i presenti (venditori e compratori) le misure di distanziamento di almeno due metri e dell'utilizzo di guanti e mascherine e comunque garantendo copertura di naso e bocca anche con altri idonei mezzi, forniti - in mancanza di disponibilità da parte del compratore - dal venditore.
4. L'accesso al mercato è limitato ad un unico soggetto per nucleo familiare, salva la necessità di accompagnamento.
5. Personale volontario della Protezione Civile provvederà ad informare i compratori in merito alla verifica delle distanze sociali e al rispetto del divieto di assembramento e delle modalità di accesso all'area di vendita.



IL SINDACO
Cristiano Montagner
Cristiano Montagner